



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI E FONTI DI FINANZIAMENTO

(Elezioni Politiche 2018 e Regionali: Lombardia, Lazio, Molise)

Il Collegio di controllo sui consuntivi relativi alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle elezioni regionali della Lombardia e del Lazio, tenutesi in data 4 marzo 2018, e del Molise del 22 aprile 2018, costituito dal Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, dal Consigliere dott.ssa Adriana Parlato e dal Consigliere dott.ssa Rossella Bocci;

VISTO l'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 5, comma 4, lett. d) della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTO l'art. 11, commi primo, lettera e) e secondo, della legge 10 dicembre 1993 n. 515;

VISTE la deliberazione n. 4 del 16 marzo 2010 del Collegio spese elettorali riguardante le elezioni europee del 2009, la deliberazione n. 6 del 31 maggio 2011 del Collegio spese elettorali riguardante le elezioni regionali del 2010, la deliberazione n. 5 del 15 luglio 2013 del Collegio spese elettorali riguardante le elezioni politiche del 2013, la deliberazione n. 5 del 19 marzo 2014 del Collegio spese elettorali riguardante le elezioni regionali del 2013, la deliberazione n. 5 del 22 luglio 2015 del Collegio spese elettorali riguardante le elezioni europee del 2014, la deliberazione n. 5 del 7 ottobre 2015 del Collegio spese elettorali riguardante le elezioni regionali della Basilicata del 17-18 novembre 2013, dell'Abruzzo e del Piemonte del 25 maggio 2014, della Calabria e dell'Emilia Romagna del 23 novembre 2014, ed, infine, la deliberazione n. 5 del 6 maggio



CORTE DEI CONTI

2016 del Collegio di controllo sui consuntivi relativi alle elezioni per il rinnovo dei Presidenti e dei Consigli regionali della Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, tenutesi in data 31 maggio 2015;

CONSIDERATO che, tenendo conto dell'evoluzione normativa, la lettera e), comma primo, dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 è interpretata da questo Collegio nel senso di ricomprendervi anche le spese indicate al comma successivo, se qualificabili "prestazioni" o "servizi" riconducibili esclusivamente alla consultazione elettorale, considerandole, quindi, per intero;

CONSIDERATO che l'ambito applicativo del secondo comma, riguardante le spese da calcolarsi nella misura forfettaria del trenta per cento, correlativamente, va circoscritto alla tipologia ivi prevista solo se non interamente riferibili alla competizione elettorale;

DELIBERA

Che le formazioni politiche dovranno, quindi, necessariamente, indicare le fonti di finanziamento e produrre idonea documentazione relativa a tutte le spese rendicontate, incluse quelle di cui al comma 2, art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che verranno calcolate per intero o in misura forfettaria, secondo il criterio sopra esplicitato.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2018

Cons. Gennaro DI CECILIA

Cons. Adriana PARLATO

Cons. Rossella BOCCI

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2018

Il Funzionario preposto

dott. Alessandro Guarente



CORTE DEI CONTI